

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

VIA NAZIONALE - 87020 (PROVINCIA DI COSENZA)

Tel. 0985/302013 - FAX 0985/3963

N. 3 del 23 Marzo 2011

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**OGGETTO : Imposta comunale sugli immobili
Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2011**

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno 23 del mese di Marzo alle ore 12,00, in San Nicola Arcella nella sede del Comune, il Commissario Straordinario D.ssa Eufemia Tarsia, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2010 per la provvisoria gestione del Comune di San Nicola Arcella;

con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Attilio Domanico, delibera sull'oggetto sopraindicato;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Consiglio Comunale

Visto che, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l'approvazione delle aliquote I.C.I rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell'«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

Visto l'art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto l'art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 1 del D.L. n. 93/2008:

1° E' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze;

2° Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992;

3° L'esenzione si applica anche:

a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro titolo reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune;

b) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Visto l'art. 1, comma 123, della legge 13.12.2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011), che testualmente recita:

«123. Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché delle norme di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I., approvato con propria deliberazione n. 12 in data 17.04.2007, con effetto dal 1-1-2007

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;

Visti gli artt. 1, commi 5 e 6, 2, commi 4 e 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DELIBERA

1) di fissare per l'anno 2011, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (per le sole categorie A/1, A/8 e A/9)	4.....‰
--	--------------

ALIQUOTA ORDINARIA	7.....‰
--------------------	--------------

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (per le sole categorie A/1, A/8 e A/9)	€. 154,93
--	-----------

3. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
4. di inviare la presente deliberazione al *concessionario/agente* della riscossione per gli adempimenti di competenza.

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
f.to dr Domanico Attilio

Il Commissario Straordinario
f.to d.ssa Eufemia Tarsia

Il sottoscritto Segretario Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, a norma del D. Lg.vo 267/2000 è stata pubblicata all'albo pretorio comunale il _____ vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 del D.Lgvo 267/2000.

E' copia conforme all'originale
San Nicola Arcella, _____



Segretario Comunale Capo
dr Domanico Attilio